

► Credito d'imposta Imprese non gasivore

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

In particolare, sono previsti i seguenti crediti d'imposta:

- del 25% per il secondo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 1° trim. 2019;
- del 25% per il terzo trimestre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 2° trim. 2019;
- del 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché il prezzo medio di riferimento del gas naturale del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quello del 3° trim. 2019.

► Credito d'imposta Imprese non energivore

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

In particolare, sono previsti i seguenti crediti d'imposta:

- del 15% per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 1° trim. 2019;
- del 15% per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 2° trim. 2019;
- del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022, purché i costi della componente energetica del 3° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% di quelli del 3° trim. 2019.

Con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore si segnala che la soglia di potenza del contatore oltre la quale è possibile accedere al bonus è ora, con il Decreto Aiuti te, abbassata a 4.5 kW.

L'importo del credito d'imposta potrà essere richiesto direttamente al proprio fornitore di energia elettrica, se è lo stesso del 2019, inviando una comunicazione tramite Pec. Il fornitore risponderà con l'importo spettante del credito e il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica.

► Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio agricolo

Il DI Aiuti ter (articolo 2 del DI 144/2022) prevede l'estensione del credito di imposta anche con riferimento al quarto trimestre 2022. La norma consente di beneficiare del credito di imposta, oltre che con riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole, anche con riferimento a quello acquistato per il riscaldamento delle serre e delle stalle per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

I crediti di imposta potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24.